

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1011**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, TURCHI, GRIFONE, CORBI, SPALLONE,  
MARABINI, PESSI, BELTRAME, AUDISIO, FLOREANINI GISELLA, NATOLI,  
BIANCO, POLANO, BIGI, NICOLETTO, INVERNIZZI, GOMEZ D'AYALA,  
AMICONI, MANCINI, LOPARDI***Annunziata il 6 luglio 1954***Modifiche alle disposizioni in materia di finanza locale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1947 il legislatore volendo testimoniare alle genti montane quanto egli fosse sensibile ai loro bisogni e riconoscendo altresì come la terra in montagna malamente compensi la loro pesante fatica, disponeva con decreto legislativo n. 12 del 7 gennaio 1947 « che in tutti i territori montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare, non si dovesse far luogo all'imposta sui terreni e sui redditi agrari ».

Non era in verità gran cosa, comunque il gesto fu compreso ed apprezzato per lo spirito che lo aveva suggerito, nella certezza che ad esso si sarebbe dato un seguito per il clima stesso della nuova democrazia italiana.

Infatti più tardi, e precisamente il 25 luglio 1952 con la legge n. 991, il beneficio della esenzione dal pagamento della imposta sui terreni e sui redditi agrari veniva esteso a tutto il territorio classificato montano. Era merito della prima iniziativa legislativa se un altro passo in avanti veniva compiuto e cadeva un anello di quella catena di imposizioni che fino ad oggi ha impedito, come impedisce, il movimento di ascesa delle popolazioni montane.

Ma, ahimè, il decreto legislativo n. 12 del 7 gennaio 1947 se provvedeva ad eliminare l'imposta erariale sui terreni e sui redditi

agrari, ha lasciato la porta aperta per l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali. Noi abbiamo ben presenti le ragioni che hanno consigliato il legislatore in quell'anno 1947 di lasciare alla discrezione delle Amministrazioni comunali e provinciali l'applicazione delle sovrimposte.

Questa discrezione è stata giudiziosamente usata da molte amministrazioni degli enti locali, le quali applicarono le sovrainposte con senso di equità, ma contro di esse è insorta l'autorità tutoria la quale impose, come impone, l'applicazione delle sovrainposte fino al limite massimo consentito dalla legge sulla finanza locale. Avviene così, che comuni e province rendono la sovrainposta molto più gravosa della precedente imposta erariale, creando un forte malcontento tra la popolazione interessata.

Questo malcontento fu chiaramente manifestato nel recente convegno dell'U. N. C. E. M. (Unione Nazionale Comuni Enti Montani) dalle mille rappresentanze presenti, le quali chiesero con una mozione votata all'unanimità l'abrogazione della sovrainposta sui terreni e sui redditi agrari.

Per una ragione di evidente giustizia, noi pensavamo di esonerare dal pagamento delle sovrainposte sopracitate solo coloro il cui

reddito domenicale non superasse le cinque mila lire secondo il catasto degli anni 1937-39. Ragioni di praticità ci hanno consigliato di estendere a tutti il godimento delle provvidenze previste dalla presente proposta di legge.

D'altronde, le amministrazioni comunali e provinciali dispongono di altri strumenti legislativi per la politica fiscale ed avranno così modo di recuperare per altro titolo quanto immeritadamente questa proposta di legge può dare di vantaggio alla grande proprietà terriera in montagna.

Rimaneva, onorevoli colleghi, da risolvere il problema della diminuzione dell'introito da parte delle Amministrazioni comunali e provinciali per effetto della nostra iniziativa legislativa. Noi sappiamo in quali difficoltà finanziarie si trovano gli enti locali delle zone montane e come siano costretti ricorrere, per superarle, al torchio della imposizione diretta ed indiretta.

D'altro canto, sappiamo anche che ciò contrasta appieno con la espressa volontà di rinascita delle genti montanare per cui non di fiscalità si dovrebbe parlare nei loro confronti, ma piuttosto di aiuti finanziari da parte dello Stato.

Da questa considerazione nasce la nostra proposta di legge che stabilisce, agli articoli 3 e 4, di elevare congruamente la quota del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata a favore dei comuni montani e delle province per quella parte del loro territorio classificato montano.

Onorevoli colleghi, al convegno dei comuni ed enti montani da noi citato tutti i parlamentari presenti, appartenenti ai diversi settori politici, si sono impegnati di sostenere quanto viene oggi formulato con la presente nostra proposta di legge; pertanto noi confidiamo che nessun collega negherà ad essa il proprio voto favorevole.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

In deroga di quanto stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 7 gennaio 1947, n. 12, in tutti i territori classificati montani a norma della legge 27 dicembre 1952, n. 991, non si fa luogo all'esazione delle sovrimposte provinciali e comunali e delle supercontribuzioni sui terreni e sul reddito agrario.

### ART. 2.

A parziale modifica dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, ai comuni classificati montani a norma della legge 27 dicembre 1952, n. 991, è attribuita una quota pari al 5 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Tale ammontare sarà ripartito fra i comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

### ART. 3.

A parziale modifica dell'articolo 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alle province e per quella parte del loro territorio classificato

montano a norma della sopracitata legge n. 991, è attribuita una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Tale ammontare sarà ripartito fra le provincie proporzionalmente alla popolazione residente nei comuni classificati montani e risultante dai dati del censimento ufficiale demografico.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è interessato a provvedere alle variazioni del bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.